



TRIBUNALE DI IMPERIA

PROT. N. 108/NT/2020

Imperia, 11 marzo 2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 CHIARIMENTI PER IL SETTORE CIVILE

In sede di interpretazione del decreto legge 8.3.2020, n. 11, recante “*misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”, sono sorte delle incertezze interpretative, cui si cerca di porre rimedio con i chiarimenti che seguono.

Ciò in relazione al settore civile.

CHIARIMENTI

- A modifica della “*nota esplicativa*”, emessa in data 9 c.m., si precisa che è sempre consentito il **deposito di atti in via telematica**.
- Il periodo 8/22 marzo c.a. non può essere equiparato a quello di sospensione feriale. **I magistrati sono in servizio** e, pertanto, continueranno a svolgere regolarmente tutte le attività giudiziarie che prescindono dalle udienze (es. emissione di decreti ingiuntivi, scioglimento di riserve, redazione e deposito di sentenze, ordinanze e decreti ecc.), ciò anche dalla propria abitazione (come consentito dalla disciplina del processo telematico).

- Per “*procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona*” – che sono da trattare - si intendono quei procedimenti (in genere, ma non solo, ex art. 700 c.p.c.) inerenti a diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione o dalle Carte europee fondamentali (es. diritto alla salute, diritto alla privacy).

Rientrano tra i procedimenti cautelari anche le *opposizioni all'esecuzione* ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c., limitatamente, però, alla fase sommaria dinanzi al G.E. e a quella, eventualmente successiva, di reclamo dinanzi al Collegio: pertanto tali procedimenti, così come individuati dal G.E., dovranno essere trattati se aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona.

Tali procedimenti saranno individuati da ciascun magistrato che ne sia titolare, il quale a mezzo della Cancelleria darà comunicazione tempestiva alle parti della conferma della loro trattazione.

E' facoltà dei difensori, in via telematica, di chiedere (congiuntamente) il differimento anche di tali procedimenti.

- **In materia fallimentare**, si rinviano:

1) le adunanze dei creditori per le votazioni nei concordati preventivi e le udienze relative a procedure di sovraindebitamento *ex lege* n. 3/2012 e succ. mod.;

2) le udienze di verifica dello stato passivo, conti di gestione, udienza di revoca dei curatori;

3) le udienze prefallimentari non urgenti (con esclusione di quelle relative a società cancellate con estinzione entro il mese di aprile e di quelle con richieste di misure cautelari), nonché i reclami avverso provvedimenti del G.D. e sequestri non aventi carattere d'urgenza.

I rinvii relativi ai punti che precedono saranno disposti secondo il calendario che il magistrato avrà cura di comunicare tempestivamente;

4) le vendite fallimentari ex art. 107 co. 1, L.F., con modalità analogiche o telematiche.

Il curatore stabilirà la data di rinvio, tenendo conto del periodo di sospensione dei termini per la presentazione delle offerte e compatibilmente con il calendario delle aste già fissate, ferme le offerte di acquisto già formulate e con sospensione dei termini per la presentazione delle offerte dal 9 al 22.3.2020.

In relazione a tutti i predetti esperimenti di vendita, il curatore procederà tempestivamente alla pubblicazione sul PVP (per quest'ultimo come evento “*avviso di rettifica*”) e sui siti internet già indicati nell'ordinanza di vendita o nell'avviso di vendita, dell'avviso di sospensione e della data di rinvio della vendita, dandone comunicazione al giudice delegato.

Pertanto:

- a) in ordine alle offerte cartacee, il curatore tratterrà le buste depositate e non accetterà nuove offerte, il cui termine per il deposito riprenderà a decorrere, per la parte residua, a partire dal 23.03.2020 e sarà parametrato alla nuova data di vendita che si andrà a fissare;
- b) sono, invece, ricevibili, stante l'impossibilità di rifiuto da parte del sistema, le offerte telematiche eventualmente presentate nel periodo dal 09.03.2020 al 22.03.2020.

Sono sospesi dal 9 al 22.3.2020, salvo proroga:

- il termine per il versamento del saldo prezzo ed il termine per lo sgombero degli immobili;
- le pubblicazioni di tutti gli avvisi di vendita nel predetto periodo.
- i termini per il deposito delle domande di insinuazione al passivo ex artt. 16 e 93 l. fall. e quelli consequenziali ex art. 95 e ss. l. fall., nonché del pari i termini per le impugnazioni ex art. 99 l. fall.;
- i termini per il deposito dei piani di concordato ex art. 161 comma VI l. fall. o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

I colloqui con i curatori e con qualsiasi altro professionista, senza alcuna eccezione, sono sospesi.

Tutte le istanze, ivi comprese quelle relative alle urgenze, saranno comunicate ai GD tramite *consolle* o altro mezzo di comunicazione telematico (pec, mail etc...).

- **Le udienze dei procedimenti di lavoro e previdenza** sono rinviate d'ufficio; la Cancelleria comunicherà la data del rinvio alle parti costituite ed ai c.t.u..

Nel disporre il rinvio i magistrati daranno priorità alla trattazione dei giudizi di lavoro in materia di licenziamento, alle cause trattate con il rito Fornero, ai giudizi di opposizione ex rito Fornero, ai procedimenti ex art. 28 statuto lavoratori, ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ove vi sia richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, alle cause di più antica iscrizione a ruolo (ultratriennali), curando che il rinvio di tali giudizi avvenga in tempi ragionevoli, possibilmente entro 3/4 mesi; con riferimento a tutti gli altri procedimenti, i magistrati cureranno che il rinvio avvenga entro il termine di 7/8 mesi.

Con riferimento sempre al settore lavoro e previdenza, **non si rinviano i “procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona”** (v. sopra).

In relazione ad essi, il magistrato indicherà l'orario in cui la singola causa sarà trattata. Raccomandandosi a tutti la precisione; saranno presenti i soli difensori e le parti del processo.

- **I procedimenti di sfratto** andranno rinviati, ai sensi del decreto legge 8.3.2020.

- **Le aste giudiziarie dovranno essere rinviate.**

In particolare, l'attività compiuta dal professionista delegato, in base all'art. 591-*bis* c.p.c., deve considerarsi non giurisdizionale in senso stretto e quindi, non essendovi *udienze*, non è soggetta alle disposizioni dell'art. 1 del D.L. n. 11/2020.

Tuttavia, considerato che le aste si svolgono con la modalità delle aste sincrone miste, potrebbero comportare degli “*assembramenti*”, che è assolutamente necessario evitare.

- **Relativamente alla materia della famiglia**, nel ribadire che **saranno trattate** le cause relative ad alimenti ed obbligazioni alimentari ex art. 433 e seg. c.c., nonché i procedimenti cautelari ex art. 342 bis c.c. (ordine di allontanamento per abuso familiare e relativi in genere a diritti fondamentali della persona), i TSO, le interdizioni, inabilitazioni, ads, *nei soli casi in cui c'è una motivata situazione di indifferibilità*, si precisa che **saranno rinviate** le udienze dei procedimenti:

- 1) camerale monocratici e collegiali ex art. 737 cpc;
- 2) contenzioso famiglia, stato, persone e altro;
- 3) udienze presidenziali;
- 4) esami domiciliari;
- 5) convocazioni del giudice tutelare (es.: nomina, sostituzione tutore, rendiconto) fissate dall'8.3.2020 al 22.3.2020, che dovranno essere rinviate d'ufficio, con comunicazione a cura della Cancelleria, a date che saranno indicate dal magistrato.

- Saranno normalmente trattati tutti i **procedimenti di V.G.** per i quali non è prevista udienza.

- Sono da trattare anche - disposizione di chiusura – quei procedimenti la cui “***ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti***”.

L'individuazione di tali procedimenti non può avvenire d'ufficio, atteso che il processo civile, almeno in materia di diritti disponibili, si fonda sull'impulso di parte.

Ne consegue che è onere dei difensori (ovviamente non congiuntamente) depositare – per via telematica - istanza di trattazione dei procedimenti pendenti (già iniziati, secondo la definizione normativa) di cui chiedono la trattazione; tale istanza, da depositarsi tempestivamente (di norma due giorni prima dell'udienza), dovrà essere corredata dalla specifica indicazione dei motivi di urgenza.

Il magistrato provvederà tempestivamente alla dichiarazione di urgenza con decreto non impugnabile, con il quale adotta anche i provvedimenti consequenziali, da comunicarsi alle parti.

Per le cause per le quali non è ancora stato individuato il giudice istruttore, la dichiarazione di urgenza è fatta, con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso, dal dirigente della sezione civile, dott. Alessandro Cento, che viene delegato.

Per le cause già iniziate provvede il giudice istruttore o, se collegiali, il presidente del collegio.

Si comunicati: ai Magistrati togati ed onorari del settore civile, al Dirigente Amministrativo del Tribunale, al Direttore Amministrativo area civile, al Personale del settore civile (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace) ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia.

Il Dirigente della sezione civile
dott. Alessandro Cento



Il Presidente del Tribunale
dott. Eduardo Bracco

